



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 14-1//2026 del procedimento unitario,
per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

SA.EM. IMPIANTI DI CRUCIANELLI MARCO (P.Iva 03522460926), in
persona dell'omonimo titolare **CRUCIANELLI MARCO** (C.F.
CRCMRC80D12B354Z), con sede in Cagliari, Via Del Risorgimento n. 144

proposta da

Paolo Ambu (MBAPLA81B26B354U), nato a Cagliari il 26.02.1981, residente in
Selargius (CA), nella Via Daniele Manin n. 64, rappresentato e difeso dall'avv.
Federico Orgiana ed elettivamente domiciliato il suo studio in Settimo San Pietro,
nella Via Gramsci n. 40, in virtù di procura speciale alle liti in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 23.01.2026, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti
di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione
giudiziale.

Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della
convenuta, per il complessivo importo di €.12.857,49, al netto delle ritenute fiscali e
previdenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, portato nel processo verbale
di conciliazione nati l'Ispettorato del lavoro di Cagliari, Rep. n. 258/2024 del
20.06.2024 (Conciliazione n. 6/2025), dichiarato esecutivo dal Presidente del
Tribunale di Cagliari – Sez. lavoro, in data 28.01.2025 (doc. 3 allegato al ricorso).

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del
debitore sono stati regolarmente notificati (cfr. certificato di avvenuta notifica



depositato agli atti del fascicolo dalla Cancelleria).

2. L'impresa convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica e deve qui essere dichiarata contumace.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali.

L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione dell'esito negativo del mancato pagamento dei crediti retributivi del ricorrente, quantificato in Euro 14.407,40 alla data di notifica dell'atto di precetto, e dell'esito negativo dei tentavi di recupero dello stesso (cfr. docc. 4/11 allegati al ricorso), nonché (e soprattutto) alla luce della complessiva esposizione debitoria della debitrice con l'Agenzia delle Entrate Riscossione che (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad euro 377.676,53.

5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossioni.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale



della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della SA.EM. IMPIANTI DI CRUCIANELLI MARCO (P.Iva 03522460926), in persona dell'omonimo titolare CRUCIANELLI MARCO (C.F. CRCMRC80D12B354Z), con sede in Cagliari, Via Del Risorgimento n. 144;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Giuseppe Acciario, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 15.6.2026 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti



- reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
 8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
 9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 10.02.2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti



